

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 870, della che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 238, comma 4, il quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, al fine di predisporre un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm");

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;



Ministero, dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione Generale della ricerca Ufficio III

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8, comma 5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che "Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 28 che nel prevedere, al comma 2 bis, modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce alla lettera b) che dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21 bis il quale al comma 2-quater stabilisce che "Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma



Ministero, dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione Generale della ricerca Ufficio III

2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che "le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia" e al successivo comma 4 che "le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva



realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021 che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR, fermo restando l'importo complessivo originariamente assegnato;

VISTO il manuale su "Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia – versione 1.0" fornito dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce una tabella di dettaglio riportante le assegnazioni di cui ai predetti DD.MM. dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e 23 novembre 2021, dei c.d. "progetti in essere", tutti afferenti all'intervento M4C2-1.1., tra cui risultano le risorse PRIN già stanziate ai sensi dell'art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 93 del 19/04/2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale "Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN", € 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed € 50.000.000,00 nell'anno 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2021 al n. 1659, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2021 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 13.326.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 5.230.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all'impresa;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il "Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca" in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022;



VISTO il Decreto Ministeriale n. 1271 del 6 dicembre 2021, registrato dall'UCB-MUR in data 16 dicembre 2021 e dalla Corte dei conti in data il 30/12/2021 n. 3155, con il quale si finalizza lo stanziamento per l'esercizio 2021 iscritto sul Capitolo 8112/01, pari ad € 62.000.000,00 per la promozione e sviluppo di nuovi programmi nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 4 marzo 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2023 al n. 576, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2022 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.751.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 12.131.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 6.620.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 ottobre 2022, Bando PRIN 2022 PNRR, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 4, che ai commi 1 e 2 stabilisce che, la dotazione complessiva pari ad € 420.000.000,00 è ripartita in due distinte linee d'intervento: "linea di intervento A − Principale" aperta a tutti i PI che non abbiano fatto richiesta di partecipare alla linea di intervento B, con una dotazione complessiva di 168.000.000 di cui euro 50.400.000,00 (pari al 30%) riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando, salvo cause di proroga; "linea di intervento B − Sud − " con una dotazione complessiva di 252.000.000,00 riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI) siano effettivamente operative nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Nell'ambito della dotazione di euro 252.000.000,00, l'importo di 75.600.000,00 (pari al 30%) è riservato a PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando, salvo cause di proroga;

VISTO il Decreto Direttoriale 1031 dell'11 luglio 2023, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN2022 PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione all'art. 2, comma 9, dell'allegato 4 al bando PRIN 2022 PNRR che consentiva di integrare la disciplina sulle modalità di valutazione dei progetti con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il decreto direttoriale n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto D.D. n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell'art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021;



VISTI i DD.DD. n. 580 del 3 maggio 2023, n. 1004 del 5 luglio 2023, n. 1221 del 31 luglio 2023 sono stati nominati i membri dei comitati di valutazione nell'ambito della procedura PRIN 2022 PNRR;

VISTO verbale finale del Comitato di Selezione relativo al *Macrosettore Social Sciences and Humanities SH4* - *The Human Mind and Its Complexity*, redatto in data 25 luglio 2023 sotto forma di "documento informatico ufficiale" nel quale entro rispetto dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 4 del bando e del D.D. 1580 del 14 ottobre 2022, sono state approvate le graduatorie per la linea di intervento principale –A– e per la linea di intervento sud – B – (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) ed è stato definito il numero dei progetti da ammettere a finanziamento ed i relativi costi congrui e contributi da assegnare;

VERIFICATA la sussistenza del requisito di cui all' art. 4, comma 2, del D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, necessario a beneficiare della quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni;

VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 1247 del 2 agosto 2023 di approvazione delle graduatorie finali delle proposte progettuali relative alle "linee di intervento A e B" del *Macrosettore Social Sciences and Humanities SH4 - The Human Mind and Its Complexity*, come individuate nella "*Tabella A – Graduatoria*" (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) e nonché le proposte progettuali ammesse al finanziamento, come riportate nella "*Tabella B - Progetti finanziati*";

PRESO ATTO delle istanze 15399 del 4 agosto 2023, prot.15412 del 4 agosto 2023 e prot. 17203 del 14 settembre 2023;

ACCERTATA la presenza di meri errori materiali nella compilazione delle schede di valutazione relative ai seguenti progetti P2022ZYW3Z e P2022AL282;

RITENUTO pertanto di procedere in autotutela alla rettifica della conseguente graduatoria in ragione dei suddetti errori materiali al fine di garantire il rispetto del canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa Pubblica Amministrazione, cui l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento;

RITENUTO opportuno sostituire la "*Tabella A – Graduatoria*", con riferimento specifico alla linea d'intervento "*Principale – A* –", che costituisce parte integrante del Decreto direttoriale prot. n. 1247 del 2 agosto 2023, mantenendo valide le disposizioni contenute nel richiamato decreto direttoriale.

DECRETA

Articolo 1
Rettifica della graduatoria



1. Per il Bando PRIN 2022 PNRR di cui al DDG decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, la graduatoria finale della linea d'intervento "Principale – A" delle proposte progettuali relative Macrosettore Social Sciences and Humanities SH4 - The Human Mind and Its Complexity, di cui alla "Tabella A – Graduatoria" (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) parte integrante e sostanziale del decreto prot. n. 1247 del 2 agosto 2023, è modificata come segue:

N°	Codice progetto	Principal	Ente	Punteggio	Altri criteri
		Investigator			
66	P2022ZYW3Z	LALUMERA	Università degli Studi	87	Criterio 1: 34
		Elisabetta	di BOLOGNA		Criterio 3: 27
					Equità: 0,67 (4 M; 2 F)
					Nascita PI: XX/XX/1974
97	P2022AL282	POZZA Andrea	Università degli Studi	80	Criterio 1: 28
			di SIENA		

- 2. La "*Tabella A Graduatoria*" (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75), con riferimento specifico alla linea d'intervento "Principale A" parte integrante ed essenziale del presente decreto sostituisce la medesima tabella allegata al Decreto direttoriale prot. n. 1247 del 2 agosto 2023;
- 3. Le schede di valutazione dei progetti P2022ZYW3Z e P2022AL282 saranno notificate ai coordinatori scientifici.

Articolo 2 Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si confermano le disposizioni di cui al Decreto direttoriale prot. n. 1247 del 2 agosto 2023.
- 2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero <u>www.mur.gov.it</u> nonché nella sezione dedicata all'Avviso della piattaforma informatica dedicata ai PRIN raggiungibile al link https://prin.mur.gov.it/.
- 3. La pubblicazione del presente decreto avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse